

D.g.r. 25 ottobre 2021 - n. XI/5416**Accordo regionale con le farmacie aperte al pubblico per la consegna in farmacia ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta delle fiale di vaccino antinfluenzale e pneumococco**

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e, in particolare l'art. 56 (Competenze della Giunta regionale), comma 1, nella parte in cui prevede che la Giunta Regionale, nel rispetto dei piani di cui agli articoli 4 e 4 bis, definisca:
 - a) il ruolo e il contributo dei soggetti coinvolti nel sistema integrato della prevenzione, anche relativamente alle attività di controllo e vigilanza e di sviluppo degli strumenti di informazione e comunicazione, nonché ai processi di promozione della salute;
 - b) gli eventuali specifici interventi settoriali anche in ragione di eventi e situazioni particolari;

Vista, altresì, la normativa nazionale in materia di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2;

Richiamate le ordinanze e le circolari del Ministero della Salute relative alla situazione emergenziale da COVID 19 nonché le deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine alla medesima tematica;

Vista la d.g.r. n. XI/4232 del 29 gennaio 2021 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2021 – Quadro Economico Programmatorio»;

Preso atto, in particolare, delle statuizioni di cui alla deliberazione n. XI/2020/4048 «Determinazioni in ordine al rimborso per la somministrazione del vaccino antinfluenzale»;

Atteso che le azioni volte a promuovere le campagne vaccinali comportano sia l'incremento delle disponibilità di vaccini che il potenziamento e l'ampliamento dell'accessibilità e della fruibilità dei servizi vaccinali sul territorio regionale;

Ritenuto che, a tal ultimo fine, le farmacie lombarde possano ricoprire un ruolo determinante nell'allargamento dell'offerta vaccinale, in considerazione della funzione di primaria importanza che rivestono quali capillari operatori della rete sociosanitaria lombarda e del sistema informativo sociosanitario;

Preso atto delle statuizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. XI/2011 del 31 luglio 2019 «Approvazione dell'Accordo Regionale con le farmacie per la distribuzione dei vaccini ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta per conto delle ATS e delle ASST» che disciplinano le modalità di consegna in farmacia delle fiale vaccinali ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta;

Rilevato che, ai sensi della citata deliberazione, la decorrenza iniziale dell'accordo regionale, della durata di un anno e prorogata per ulteriori 12 mesi, era stata fissata nel giorno 31 agosto 2020;

Dato atto che, sulla scorta della esperienza maturata dalla concreta applicazione delle disposizioni contenute nonché della evoluzione degli strumenti tecnologici a disposizione, appare necessario procedere alla integrazione e modifica dell'accordo regionale di cui alla deliberazione n. XI/2011/2019; in particolare, laddove si prevede che si intendono inclusi nell'accordo anche gli aghi necessari alla somministrazione dei vaccini distribuiti - ove non inclusi nelle confezioni dei vaccini - e nella parte in cui si precisano le modalità di restituzione delle fiale non ritirate;

Ribadito il ruolo di coordinamento di ATS Bergamo quale gestore della rete distributiva grossisti-farmacie mediante l'utilizzo del modello oggi operativo per la Distribuzione Per Conto dei farmaci PHT/diabete di cui alla d.g.r. n. XI/1300/2019 per la consegna dei vaccini ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta;

Precisato che gli oneri derivanti dall'esecuzione del presente accordo ammontano ad Euro 400.000 annui complessivi (Iva inclusa, cifra calcolata in via presuntiva sulla base di una stima di numero di fiale distribuibili pari a poco più di 1,4 milioni) e sono a carico del bilancio delle ATS, in relazione al numero di farmacie presenti su ciascun territorio ed ai servizi forniti, e trovano copertura nell'ambito delle risorse già stanziati a bilancio sul capitolo di spesa n. 8374 spesa farmaceutica anno 2021;

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, di approvare lo schema di accordo denominato «Accordo

regionale con le farmacie aperte al pubblico per la consegna in farmacia ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta delle dosi di vaccino antinfluenzale e pneumococco» allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Stabilito che l'accordo ha durata fino al 31 agosto 2022, prorogabile di ulteriori 12 mesi previo accordo tra le parti;

Precisato che tale documento sostituisce integralmente l'accordo approvato con la deliberazione n. XI/2011/2019;

Ritenuto di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Welfare di sottoscrivere il documento di cui trattasi e di assumere ogni necessaria determinazione al fine di dare piena attuazione al presente provvedimento;

Precisato che, una volta adottato il protocollo di cui al precedente comma, Regione Lombardia provvederà a darne piena attuazione in collaborazione con le organizzazioni firmatarie;

Dato atto che il presente provvedimento potrà essere oggetto di revisione in considerazione di eventuali ulteriori indicazioni o disposizioni normative nazionali in materia;

Visti la legge regionale n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo regionale per la consegna in farmacia ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta delle dosi di vaccino antinfluenzale e pneumococco tra Regione Lombardia (Direzione Generale Welfare), Federfarma Lombardia, Assofarm/Confservizi Lombardia, allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di precisare che tale documento sostituisce integralmente l'accordo approvato con deliberazione n. XI/2011/2019;

3. di stabilire che tale accordo ha durata fino al 31 agosto 2022, prorogabile di ulteriori 12 mesi previo accordo tra le parti;

4. di precisare che gli oneri derivanti dall'esecuzione del presente accordo ammontano ad Euro 400.000 annui complessivi (Iva inclusa, cifra calcolata in via presuntiva sulla base di una stima di numero di fiale distribuibili pari a poco più di 1,4 milioni) e sono a carico del bilancio delle ATS, in relazione al numero di farmacie presenti su ciascun territorio ed ai servizi forniti, e trovano copertura nell'ambito delle risorse già stanziati a bilancio sul capitolo di spesa n. 8374 spesa farmaceutica anno 2021;

5. di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Welfare di sottoscrivere il documento di cui trattasi e di assumere ogni necessaria determinazione al fine di dare piena attuazione al presente provvedimento;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

**ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE APERTE AL PUBBLICO PER LA
CONSEGNA IN FARMACIA AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E AI PEDIATRI
DI LIBERA SCELTA DELLE DOSI DI VACCINO ANTINFLUENZALE E
PNEUMOCOCCO**

tra

Regione Lombardia, rappresentata dal Direttore Generale Welfare, Dr. Giovanni Pavesi,
e
Federfarma Lombardia, rappresentata dal Presidente, Dr.ssa Annarosa Racca,
e
Assofarm/Confservizi Lombardia, rappresentata dal Delegato Regionale, Dr. Renato Acquistapace,

di seguito cumulativamente individuate anche come "Parti" e singolarmente come "Parte",

Premesso che

- a) il modello sociosanitario lombardo, in attuazione alla Legge Regionale 33/09, pone al centro del sistema il paziente e le sue necessità e coinvolge nella erogazione dei servizi tutti i soggetti, pubblici e privati, abilitati ad erogarli;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse e ogni altra considerazione sopra esposte e gli allegati fanno parte integrante del presente accordo
2. Oggetto del presente accordo è la consegna in Farmacia ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta (di seguito MMG/PLS), preventivamente autorizzati dalla rispettiva ATS, delle dosi vaccinali con l'ausilio dei software concordati tra le Parti (di seguito "software"), secondo le modalità definite dal presente accordo.
3. Il sistema distributivo è il medesimo in essere per l'accordo DPC (DGR 796/2018) e per la distribuzione per conto dei presidi per diabete (DGR 1300/2019 e DGR 1445/2019)
4. I vaccini oggetto dell'accordo sono quelli previsti dal Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale (DGR 7629/2017), è comunque sempre escluso il vaccino anti-febbre gialla. Si intendono inclusi nell'accordo anche gli aghi necessari alla somministrazione dei vaccini distribuiti ove non inclusi nelle confezioni dei vaccini. Il presente accordo fa riferimento alle campagne antinfluenzali e all'offerta prevista dai LEA della vaccinazione anti-pneumococco.
5. ATS assegna ad ogni MMG/PLS un numero di dosi massime ritirabili per ogni tipologia di vaccino e inserisce tali dati nei software
6. La consegna in farmacia avverrà per il tramite dei distributori intermedi farmaceutici, i quali provvederanno al ricevimento, stoccaggio, allestimento e distribuzione alle farmacie ai sensi del D.M. 6 luglio 1999 "Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano".
7. Il rimborso e la remunerazione (IVA esclusa) delle farmacie convenzionate, private e pubbliche, comprensivi degli oneri della distribuzione intermedia e finale, è pari a €. 0,30 per dose vaccinale consegnata.
8. Ogni MMG/PLS può ritirare anche presso una farmacia lombarda posizionata al di fuori della sua ATS di competenza.
9. Nei software potranno essere assegnati multipli di dosi concordati tra le Parti
10. I MMG/PLS potranno prenotare, anche in due riprese, in farmacia le dosi in base ad una specifica tempistica concordata tra le altre Parti. Al momento della consegna delle dosi vaccinali al MMG/PLS, riceverà la firma di quest'ultimo sul modulo-

- ricevuta. L'ulteriore prenotazione potrà avvenire dopo aver ritirato i vaccini ordinati precedentemente.
11. I vaccini verranno resi disponibili in farmacia per il MMG/PLS entro 7 giorni dall'invio dell'ordine, in un pacco refrigerato destinato al singolo MMG/PLS completo di documento di trasporto.
 12. Al momento della consegna al MMG/PLS la farmacia registra nei software in Webcare e WebDpc il numero di dosi che vengono sottratte al massimale assegnato ad ogni MMG/PLS, rendendo possibile ad ATS il monitoraggio delle dosi ritirate.
 13. Il MMG/PLS è tenuto a ritirare tutte le dosi che ha ordinato; la farmacia non ha alcun obbligo di conservare o stoccare i vaccini per il MMG/PLS, che dovranno adoperarsi in proprio per la corretta conservazione degli stessi.
 14. In caso di mancato ritiro entro 3 giorni dalla data concordata tra MMG/PLS e la farmacia, la farmacia informa la ATS che provvederà a sollecitare il MMG/PLS; se il ritiro non avvenga entro 7 giorni la farmacia restituirà i vaccini al Distributore intermedio.
 15. Nel caso di loro utilizzo, rispetto ai software Webcare e WebDpc, i rapporti con le farmacie pubbliche e private sono di esclusiva competenza delle Organizzazioni associative di parte, fatta salva la possibilità per le farmacie che non vorranno aderire ai sistemi informatizzati di avvalersi di sistemi alternativi, concordati con le ATS e con l'impegno, in ogni caso, di fornire i dati di erogazione nel flusso FUR del sistema CRS-SISS, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 326/03, art. 50, comma 11, come successivamente integrata e modificata.
 16. Per la liquidazione competenze, le farmacie dovranno presentare copia dei moduli-ricevuta delle dosi vaccinali consegnate, unitamente alle ricette SSR, di cui al DPR 371/98, spedite nel mese e conteggiate nella relativa Distinta Contabile Riepilogativa, previa emissione e invio delle eventuali fatture da parte della singola farmacia. La liquidazione da parte di ogni ATS avverrà contestualmente nei termini di cui al DPR 371/98, con mandato unico a Federfarma Lombardia (solo per le farmacie private e pubbliche che abbiano dato ad essa delega all'incasso del SSN). Le competenze per le erogazioni verranno fatturate nell'unica fattura emessa da WebDpc per erogazione in nome e per conto di farmaci, presidi e dosi vaccinali; i moduli-ricevuta di tali consegne riporteranno solo la firma del MMG/PLS.
 17. Fatti salvi i successivi controlli contabili e tecnici, le eventuali procedure di conguaglio contabile dovranno essere concluse entro 12 mesi dal mese contabile di riferimento.
 18. Gli eventuali addebiti e accrediti dovranno essere contestati dall'ATS alle farmacie obbligatoriamente in forma scritta evidenziando la motivazione della rettifica contabile e accompagnando la contestazione con idonea documentazione comprovante le motivazioni di rettifica contabile; copia della documentazione potrà essere eventualmente resa disponibile presso i competenti uffici dell'ATS.
 19. Il presente accordo scadrà il 31.08.2022, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti alle altre Parti, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante PEC. L'accordo potrà essere prorogato per altri 12 mesi, previo accordo tra le parti.
 20. Il presente accordo sostituisce qualunque intesa, convenzione o accordo sottoscritto dalle singole ATS, inerenti all'erogazione dei presidi ai pazienti diabetici, comprese eventuali procedure concordate per i controlli o specifici adempimenti richiesti alle farmacie.

Milano, _____

Direttore Generale
Welfare
Regione Lombardia
Dr. Giovanni Pavesi

Presidente
Federfarma Lombardia
Dr.ssa Annarosa Racca

Delegato regionale
Assofarm/Confservizi
Lombardia
Dr. Renato Acquistapace
